

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimento L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio Istruttore	Unità Operativa Coordinamento di Staff Area Affari Legali
Tipo materia	Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco di Avvocati esterni fiduciari dell'Ente
Privacy	<ul style="list-style-type: none">• NO
Pubblicazione integrale	<ul style="list-style-type: none">• SI

N. 50 del 22.01.2024

del Registro Generale delle Determinazioni

Oggetto: Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di Avvocati esterni a cui affidare incarichi di patrocinio e servizi di consulenza legale. - Riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il giorno 22.01.2024 in Modugno, nella sede operativa dell'ARPAL-Puglia, Unità Operativa Coordinamento di Staff, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore Avv. Introna Massimo

LA DIRIGENTE

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale n. 29 del 29.06.2018 ha istituito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL-Puglia), Ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia, e che l'art. 8 della stessa Legge ne ha disciplinato le relative finalità e competenze;

Visto la D.G.R. n. 91/2019 con cui è stato approvato dalla Regione Puglia lo Statuto dell'ARPAL-Puglia;

Vista la D.C.S. n. 1 del 15.02.2019 di approvazione dell'Atto di Organizzazione dell'ARPAL-Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 del 21.02.2019;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 23 del 02.11.2022, pubblicata sul Boll. Uff. Reg. Puglia n. 119, suppl. del 03.11.2022, che ha modificato l'art. 9 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 862 del 19.06.2023, pubblicata sul BURP n. 61 del 26.06.2023, che ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Arpal-Puglia;

Visto il Bilancio preventivo annuale 2024 e pluriennale 2024/2026, adottato con delibera del C.d.A. n. 29 del 31.10.2023, in corso di approvazione da parte della Giunta della Regione Puglia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamato il D.D.G. n. 104 del 25.07.2022 con il quale è stato attribuito all'Avv. Francesca Serpino l'incarico dirigenziale relativo alla U.O. Coordinamento di Staff, ai sensi all'art. 3 dell'Atto di organizzazione, con il precipuo compito, tra gli altri, di "provvedere a tutte le attività derivanti da liti o alle stesse connesse, compiendo le attività sia stragiudiziali sia giudiziali necessarie alla gestione del contenzioso; provvedere alla predisposizione degli atti propedeutici all'eventuale conferimento degli incarichi agli avvocati esterni ed alla cura dei relativi rapporti";

Considerato che l'ARPAL-Puglia non dispone di un Ufficio Legale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto né, di conseguenza, di Avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n. 247/2012;

Rilevato che, sin dall'istituzione dell'ARPAL Puglia, l'Avvocatura regionale ha declinato la propria competenza in merito e che, pertanto, ogniqualvolta sia sorta l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, l'Agenzia ha dovuto affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni, non essendo dotata di una Avvocatura interna;

Considerato che l'Agenzia intende uniformarsi alle Linee Guida interpretative dell'ANAC e, in particolare, all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo allorché la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

Considerato che l'Agenzia affida all'esterno specifici incarichi di patrocinio legale e che tali incarichi possono farsi rientrare nella fattispecie del contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione di una singola controversia o questione, e che possono ricondursi al regime dei c.d. "contratti esclusi" di cui all'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti pubblici); che l'articolo 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 specificamente esclude dall'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici i servizi legali ivi specificati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto che impone alle Stazioni appaltanti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Considerato che con la D.C.S. n. 25/2019 l'Agenzia recepisce la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni di cui alla D.G.R. Puglia n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 181/2019;

Considerato che con provvedimento n. 13/2019 veniva istituito apposito elenco di professionisti a cui affidare gli incarichi in oggetto, secondo principi di rotazione, semplificazione e trasparenza in applicazione della normativa vigente, e che detto elenco è stato successivamente aggiornato con il D.D.G. n. 60 del 05.10.2021;

Considerato che con il D.D.G. n. 155/2022 veniva modificata la D.C.S. Arpal Puglia n. 25 del 02.09.2019 contenente la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai Legali esterni;

Considerato che la U.O. Coordinamento di Staff - Area Affari Legali, con la D.D. n. 469 del 06.06.2023, disponeva la pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco di Avvocati esterni non risultando adeguato alle esigenze di difesa dell'Agenzia il precedente elenco;

Considerato che, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle relative domande di iscrizione nell'Elenco, l'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, con pec del 03.07.2023, evidenziava che nell'Avviso pubblico e nel relativo Schema di convenzione utilizzato per il conferimento degli incarichi professionali di difesa e di rappresentanza dell'Ente erano presenti alcune difformità dal paradigma normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21.04.2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e ne chiedeva l'adeguamento, previa sospensione della procedura di pubblicazione;

Considerato che con D.D. n. 565 del 05.07.2023, ritenendo condivisibili le osservazioni svolte dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, l'Agenzia disponeva la modifica dell'Avviso pubblico, rinviando per la modifica del D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 e dello schema di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" ad un successivo provvedimento dell'Organo di vertice dell'Agenzia; che veniva prorogato il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco fino al 17.07.2023 per favorire la massima partecipazione dei professionisti interessati;

Considerato che con il D.D.D. n. 007 del 06.12.2023, su delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione, si procedeva alla modifica del D.D.G. n. 155/2022 e dello schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" aderendo alle osservazioni sollevate dall'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce;

Considerato che con la D.D. n. 1030 del 14.12.2023, veniva approvato il nuovo elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio e di servizi di consulenza legale in favore dell'Agenzia;

Considerato che la modifica del D.D.G. n. 155/2022 è intervenuta dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione nella *short list* di Avvocati esterni dell'Ente e che tale circostanza potrebbe aver inciso sulla decisione dei professionisti di presentare o meno domanda di iscrizione nel predetto elenco;

Ritenuta, pertanto, opportuna la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione nel predetta *short list* al fine di favorire la più ampia partecipazione dei professionisti interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/619

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di decreto, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il sottoscritto attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Il Funzionario Istruttore
Avv. Massimo Introna**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria espletata;

Visto l'unito Avviso Pubblico (All. A);

Visto l'unito Schema di "Istanza di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e di consulenza legale in favore dell'Agenzia" (All. B);

Ravvisata la propria competenza a deliberare nel merito;

Ritenuto, per tutto quanto anzidetto, necessario procedere alla riapertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco di Avvocati esterni al quale attingere per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di servizi di consulenza legale in favore dell'ARPAL Puglia, approvando con il presente provvedimento l'anzidetto Avviso (All. A), nonché lo schema di Istanza di iscrizione (All. B), allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per i motivi in narrativa riportati e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:

- di dare atto che l'ARPAL-Puglia non dispone di un Ufficio Avvocatura interna e di conseguenza, non dispone di avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n. 247/2012, e che permane la necessità di ricorrere a professionisti esterni abilitati per la rappresentanza e difesa dell'Ente;
- **di dare atto che l'elenco di professionisti esterni, approvato con la D.D. n. 1030 del 14.12.2023, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e di servizi legali di consulenza in favore dell'Ente conserva la sua validità ed efficacia e che i professionisti iscritti in detto Elenco non dovranno ripresentare la domanda di iscrizione;**
- di dare atto che in tale tipologia di incarico rientrano:
 - gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - i servizi di consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento, deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta; la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione;
- di disporre che l'ARPAL-Puglia si avvalga di tale elenco, suddiviso per sezioni/categorie in base ai profili di competenza *ratione materiae*, per selezionare gli avvocati sulla base di successivo interpello rivolto ad un minimo di 3 (tre) iscritti nell'ambito della medesima sezione, secondo criteri di:
 - a) competenza, in relazione al *thema decidendum*, sulla base del *curriculum* presentato dal professionista iscritto nella specifica sezione/categoria dell'Elenco;

- b) economicità, con riguardo al compenso offerto secondo una valutazione di congruità ed equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e in ogni caso sulla base dei parametri vigenti al momento del conferimento dell'incarico;
- c) rotazione, nell'ambito della medesima sezione/categoria, tenendo presente che il criterio della rotazione può cedere, restando impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di procedere al conferimento dell'incarico in via diretta tra gli iscritti nella specifica categoria del prescritto elenco, senza preventiva selezione, nel caso di:
 - affidamenti inerenti cause di merito in grado di appello, nei confronti del professionista che abbia in precedenza patrocinato la fase di primo grado;
 - sussistenza di ragioni di massima urgenza, non derivanti da inerzia, che non consentano con immediatezza l'espletamento della procedura comparativa, senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia;
- di stabilire che resta impregiudicata la facoltà dell'ARPAL-Puglia di conferire incarichi in via diretta, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. n. 36/2023, a professionisti di sua fiducia, anche non presenti nell'elenco, particolarmente qualificati per la rappresentanza e difesa dell'Ente, da valutare in relazione al *curriculum vitae*, rispetto al *petitum*, nei casi di:
 - a) assoluta particolarità della controversia, nei limiti in cui non si rilevino nell'Elenco professionisti idonei a svolgere l'incarico a causa della novità del *thema decidendum* o della questione giuridica particolarmente complessa;
 - b) pesanti ricadute sull'attività istituzionale dell'Ente o particolare valenza politico istituzionale degli esiti del giudizio;
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico (All. A) per la manifestazione di interesse ed il relativo schema di stanza di iscrizione all'elenco (All. B), allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le modalità, le condizioni e la disciplina della procedura di cui trattasi sono riportati nel predetto Avviso, quale *lex specialis*;
- di riaprire, per un periodo di 15 (quindici) giorni, i termini per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni fiduciari dell'ARPAL-Puglia, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;
- di riservare a successivi separati provvedimenti le ammissioni ed esclusioni dei candidati, l'approvazione definitiva e la successiva pubblicazione dell'elenco degli iscritti, con le relative risultanze, disponendo che non si procederà a comunicazioni individuali per gli ammessi;
- di dare atto che con il presente provvedimento non si pone in essere alcuna procedura competitiva o simile e che l'elenco non prevede la formazione di graduatorie, rappresentando lo stesso una mera elencazione, in ordine alfabetico, dei professionisti ammessi, suddivisi in sezioni/categorie *ratione materiae*, sulla base dei *curricula* presentati;
- di dare atto che gli incarichi eventualmente affidati saranno regolati da appositi atti di convenzione o contrattuali e che i compensi saranno determinati di volta in volta al momento della proposta di conferimento ed alla effettiva disponibilità di bilancio, secondo quanto riportato nell'Avviso pubblico che si approva con il presente provvedimento;
- di riservarsi, in caso di sopravvenuti interventi normativi impeditivi o per altre motivate ragioni e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il seguente Avviso, prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande,

senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti nei confronti dell'ARPAL-Puglia;

- di disporre la trasmissione dell'Avviso pubblico ai Consigli degli Ordini professionali dei Tribunali nei cui circondari opera l'Agenzia.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in unico originale e si compone di n. 6 (sei) fasciate, oltre agli allegati ivi richiamati;
- non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Agenzia, trattandosi di semplice provvedimento di approvazione di atti amministrativi;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e nell'Albo online dell'ARPAL Puglia.

*La Dirigente U.O. Coordinamento di Staff
Area Affari Legali
Avv. Francesca Serpino*

All. A: Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco di Avvocati esterni approvato con D.D. n. 1030 del 14.12.2023;

All. B: Schema di "Istanza di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e di consulenza legale in favore dell'Agenzia".